

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di

Luciana Sangiovanni	Presidente
Cecilia Pratesi	giudice rel
Silvia Albano	giudice

Ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento introdotto da [REDACTED], nata in [REDACTED] con il patrocinio dell'avv.to Manila Filella, nei confronti della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, non costituita; con l'intervento del Pubblico Ministero;

[REDACTED] ha visto respingere dalla Commissione Territoriale la propria domanda di protezione internazionale, ed ha tempestivamente impugnato il diniego con ricorso depositato in data 31.5.2018

La vicenda personale:

La ricorrente ha presentato formale domanda di protezione internazionale presso la Questura di Roma in data 27.09.2016, dopo aver lasciato la Nigeria nel marzo 2016 per le ragioni che verranno esposte in seguito. Successivamente alla presentazione della domanda di cui sopra, l'istante è stata convocata per essere ascoltata dalla Commissione Territoriale di Roma, sezione I, ma non si è presentata all'audizione; in data 18.01.2017 la Commissione Territoriale, con decreto di diniego notificato in data 03.05.2018, ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale.

Nella fase giudiziale, dinanzi al giudice delegato, la giovane ha raccontato la propria storia e le ragioni che l'avevano indotta a lasciare la Nigeria, nei termini che seguono:

“Non mi sono presentata in Commissione perché ho perso il foglio con l'appuntamento; io non avevo capito cosa c'era scritto. Sono arrivata nel 2016 via mare; ho lasciato il mio paese perché qualcuno mi ha promesso di farmi studiare in Italia, ma non era vero; mio padre era morto ed aveva diverse mogli, e io ho dovuto interrompere gli studi, perché mia madre non poteva più prendersi cura di tutto quanto, e allora ho incontrato una signora, la madre di ██████ che mi ha detto che mi avrebbe aiutato con gli studi, eravamo più persone a cui aveva fatto quella promessa.

Attualmente vivo a Pavia con un amico del mio ragazzo; ora sono libera perché la polizia mi protegge.

Quando sono arrivata in Italia ██████ è venuta a prendermi a Rocca di Papa, e mi ha portato a casa sua a Roma a Castelverde; all'inizio mi ha dato da mangiare e da vestire, poi un giorno mi ha detto che dovevo restituirle 31 mila euro, ha comprato una borsa, dei condom e dei fazzoletti, e mi ha mandato per strada a lavorare. Lei ci controllava era il boss. Tutto il denaro che guadagnavo lo davo a Susan.

Poi ho contattato un vecchio amico via facebook e lui mi ha chiesto cosa facevo in Italia, e quando glie lo ho detto lui mi ha convinto a scappare, sono fuggita al volo e lo ho raggiunto, lui era in un campo di accoglienza a Pavia. Il capo del campo chiamato ██████ mi ha aiutato e siamo andati alla polizia. So che ██████ mi sta cercando, lo so assolutamente, me lo ha detto una mia amica, io devo pagare. A Pavia ho fatto una denuncia e mi hanno aiutato a chiedere asilo.

Quando ero piccola mio padre voleva praticare su di me la mutilazione genitale ma mia madre si è opposta perché in precedenza una mia sorella era morta per questo, così si sono separati. Ora io vivo con un amico del mio ragazzo, il mio ragazzo invece vive in un campo dove vivono solo uomini. Noi vorremmo in seguito vivere insieme. Ho paura che la donna che mi ha ingannato possa fare del male a mia madre”.

La ricorrente, come riferito in udienza, in data 28.04.2018, ha infine sporto denuncia contro i suoi sfruttatori, presso la Questura di Pavia; la difesa riferisce altresì che nel procedimento penale avviato a seguito della denuncia, l'istante si è costituita parte civile.

Attraverso la denuncia, la ricorrente, ha ricostruito con maggiori dettagli il viaggio dalla Nigeria alla volta dell'Europa nonché la sua esperienza di prostituzione una volta giunta in

Italia. Più precisamente, la ricorrente ha riferito che il viaggio era stato organizzato dalla donna sopramenzionata, ██████ e che la partenza dalla Nigeria avveniva a fine marzo 2016, insieme ad altre 10 persone; con un mezzo la ricorrente e coloro che viaggiavano con quest'ultima, venivano condotti, attraverso il deserto, fino in Libia, a Saba, dove venivano portati in un grande campo e smistati. La ricorrente e altre tre donne nigeriane venivano poi trasferite prima a Tripoli e successivamente a Zabrata per poi essere imbarcate verso l'Italia insieme ad oltre 100 persone; l'imbarcazione veniva intercettata e la ricorrente imprigionata per circa due mesi a Zuara dove era vittima di percosse e maltrattamenti. L'istante al fine di procurarsi la somma di denaro richiesta dai sequestratori per il suo rilascio, raggiungeva telefonicamente ██████, la figlia della donna di cui sopra, nonché contatto della ricorrente una volta che fosse giunta in Italia. In seguito l'istante veniva liberata e fatta nuovamente imbarcare alla volta dell'Italia dove sbarcava a Pozzallo e veniva identificata. Successivamente l'istante era trasferita in un centro a Rocca di Papa, presso il quale Susan la prelevava conducendola a Roma. Qui, ██████ comunicava alla ricorrente che avrebbe dovuto pagare un debito di viaggio ammontante a 31.000,00 euro e che per far fronte a tale debito, avrebbe dovuto prostituirsi. La ricorrente in tale occasione veniva minacciata che qualora non avesse ripagato il suo debito *“non avrei visto i miei figli nascere, che sarei stata portata di nuovo in Nigeria e sarei morta in maniera violenta”* ed inoltre le veniva intimato di non rivolgersi alla polizia. La ricorrente priva di una rete di supporto e molto spaventata, era costretta ad accettare di svolgere tale attività che conduceva fino a marzo 2018 quando decideva di scappare con il supporto economico di un'amica, anch'ella vittima di tratta, in quanto la ricorrente non aveva risparmiato alcun denaro, poiché costretta a versare tutto il ricavato dell'attività di prostituzione ai suoi sfruttatori. In quel periodo, l'istante, aveva ripreso i contatti con il suo ex fidanzato che si trovava anch'egli in Italia, precisamente presso la struttura di Borgo Priolo a Pavia, e decideva di raggiungerlo ed in seguito di presentare denuncia presso la Questura a Pavia.

Il d. lgs 251/2007, nel recepire le definizioni proprie della Convenzione di Ginevra del 1951, definisce rifugiato (art. 2 comma 1 lettera e) *il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.*

Nel caso in oggetto si ravvisano chiaramente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale; la giovane

appartiene infatti all'insieme delle donne vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale, ed in caso di rientro della ricorrente nel Paese di origine, e vi è fondato rischio della violazione dei suoi diritti fondamentali a causa dell'elevata probabilità di essere vittima di re-trafficking e stigma sociale in conseguenza all'esperienza di prostituzione a cui è stata costretta in Italia. Nel racconto riportato dalla ricorrente vi sono molteplici elementi che rappresentano indicatori della tratta di essere umani a fini di sfruttamento sessuale, come confermano le autorevoli fonti internazionali consultate e che verranno di seguito riportate (fonti che costituiscono anche un riscontro esterno rilevante ai fini del giudizio di credibilità della giovane).

Ebbene, la ricorrente proviene dalla Nigeria, nello specifico da Benin City, Edo State; da un contesto familiare povero e conflittuale, infatti l'istante riferisce delle difficoltà economiche della madre la quale non era in grado di far fronte a tutte le spese della famiglia, e racconta di un difficile rapporto con il padre, sposato con diverse mogli e con molti figli, e perciò non in grado di mantenere agli studi la ricorrente. La madre della stessa si sarebbe separata, come riportato dall'Avvocato nel ricorso, dal marito quando quest'ultimo avrebbe manifestato l'intenzione di sottoporre la figlia alla pratica dell'infibulazione, a cui aveva già costretto in precedenza un'altra figlia che, a causa di tale pratica, aveva perso la vita. Altresì, l'istante è stata vittima di adescamento nel Paese di origine ad opera di una donna, ██████, la quale approfittando della situazione di vulnerabilità in cui versava, le prometteva di realizzare il suo desiderio di proseguire gli studi, raggiungendo sua figlia ██████ che viveva in Italia. Infine anche le modalità del viaggio, descritte dalla ricorrente nella denuncia di cui sopra, rientrano fra gli indicatori della tratta.

In relazione all'Edo State, Paese di provenienza della ricorrente, le fonti affermano che l'area di *"Edo State è un centro di traffico sessuale riconosciuto a livello internazionale, tramite infrastrutture e reti che supportano la vendita di corpi umani. Un'incredibile percentuale del 94%...di tutte le donne nigeriane trafficate in Europa per la prostituzione provengono da Edo Stato, e l'Italia è il principale paese di destinazione"* (World Bank (1 January 2019) Gender-Based Violence, An Analysis of the Implications for the Nigeria For Women Project, p.17, <http://documents1.worldbank.org/curated/en/731521555064925144/pdf/Gender-Based-Violence-An-Analysis-of-the-Implications-for-the-Nigeria-for-Women-Project.pdf>, ultimo accesso 14 ottobre 2020).

A fronte di quanto sopra descritto, la ricorrente qualora dovesse rientrare in Nigeria, correrebbe il concreto ed elevato rischio di un re-trafficking a causa della sua esperienza di

prostituzione in Europa, infatti come riportano le fonti accreditate *“Molte delle vittime rimpatriate in Nigeria cercano di tornare in Europa il prima possibile. Possono farlo di propria iniziativa, o essere spinte o costrette a farlo dal trafficante o dalla Madam, a cui potrebbero non avere ancora pienamente ripagato il loro debito”* (Plambech, S., «Between “Victims” and “Criminals”: Rescue, Deportation, and Everyday Violence Among Nigerian Migrants», in: *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, vol. 21, n. 3, p. 395, 1 September 2014; DIS [Danish Immigration Service], *Protection of victims of trafficking in Nigeria, Report from Danish Immigration Service’s fact-finding mission to Lagos, Benin City and Abuja, Nigeria*, p. 31, 9-26 September 2007, April 2008, <http://www.refworld.org/docid/485f6b882.html>, ultimo accesso 14 ottobre 2020), (Landinfo (Norway), *Trafficking in Women — Fact-finding trip to Nigeria [Abuja, Lagos and Benin City] 12-26 March 2006*, p. 16, May 2006 <http://www.refworld.org/docid/4980858915.html>, ultimo accesso 14 ottobre 2020). Altresì *“Molte delle donne rimpatriate in Nigeria, intervistate da Peano nel suo studio, hanno rinegoziato il passaggio in Europa nelle stesse condizioni e lo hanno fatto ripetutamente”* (Peano, I., «Bondage and Help: Genealogies and Hopes in Trafficking from Nigeria to Italy», in: Quirk J. & D. Wigneswaran (eds.) *Slavery, migration and contemporary bondage in Africa*, Trenton, NJ: Africa World Press, p. 12, 2013). E ancora *“Cherti et al. osservano che la stretta relazione tra le famiglie o le comunità delle vittime e i trafficanti può comportare il rischio di essere nuovamente trafficata anche quando la vittima stessa non è disposta ad andarsene”* (Cherti, M., Pennington, J., Grant, P., *Beyond Borders. Human Trafficking from Nigeria to the UK*, Institute for Public Policy Research, p. 9, January 2013 http://www.ippr.org/assets/media/images/media/files/publication/2013/01/nigeriatrafficking_Jan2013_10189.pdf).

Inoltre la ricorrente in Italia non ha accumulato denaro poiché costretta a prostituirsi e a versare l'intero guadagno agli sfruttatori al fine di ripagare il debito pari ad euro 31.000,00. Tale aspetto costituirebbe un elemento problematico in caso di rientro, a tal proposito le fonti affermano che *“La prostituzione è moralmente non accettata in Nigeria, quindi le ragazze che ritornano possono aspettarsi due reazioni da parte delle loro famiglie, comunità. Se la ragazza torna con soldi, viene accettata nella società, anche se la comunità è a conoscenza del fatto che era una prostituta in Europa. Tuttavia, se la ragazza è stata deportata o ritorna priva di denaro, la comunità emargina la ragazza e anche la famiglia può non riaccogliere la ragazza”* (Pascoal, R., *The situation of the Nigerian human trafficking victims’ and their children in Italy. The study case of Palermo*, Master in Diritti umani e intervento umanitario, Università di Bologna, p. 24, 19 dicembre 2012, <http://www.google.fi/url?url=http://www.masterdirittiumani.it/downloadfilephp%3Fpage%3Dpage4%>

26id%3D37%26file%3D2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=04OzVJG_MebjywPjsILgAQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEJ-K3krTt_wzjI1z1kUycqu0Q8gg, disponibile anche al sito <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ENN.pdf>, ultimo accesso 14 ottobre 2020). *“Le donne vittime della tratta che ritornano o che vengono rimpatriate in Nigeria senza denaro vengono accolte in modo significativamente diverso da quelle che ritornano ricche. Le comunità possono avere un atteggiamento negativo nei confronti delle vittime. La stigmatizzazione è elevata anche se la vittima ritorna con problemi di salute invece che con del denaro”, Bowers riferisce che le vittime sono considerate immorali da gran parte della comunità e si ritiene che abbiano avuto una scelta nel decidere del loro lavoro* (Bowers, M.M., Room for Improvement: Nigeria’s Approach to Trafficking, IMPOWR Prints, p. 3, 4 September 2012, [http://www.impowr.org/sites/default/files/vjrn/IMPOWR - Room for Improvement.pdf](http://www.impowr.org/sites/default/files/vjrn/IMPOWR_-_Room_for_Improvement.pdf), disponibile anche al sito <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ENN.pdf>, ultimo accesso 14 ottobre 2020). Anche altre fonti confermano quanto appena descritto, infatti *“Secondo Skilbrei e Tveit, i nigeriani sospettano che le donne nigeriane che lavorano in Europa si guadagnino da vivere con la prostituzione, e l’essere state nel circuito della prostituzione è considerato una vergogna, in particolare se non ritornano con denaro - anche se sono state trafficate”* (Skilbrei, M.-L. & M. Tveit, Facing return. Perceptions of repatriation among Nigerian Women in Prostitution in Norway, p. 55, FAFO, 2007, <http://www.faf.no/pub/rapp/20001/20001.pdf>, disponibile anche al sito <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ENN.pdf>, ultimo accesso 15 ottobre 2020). E ancora *“I genitori possono anche costringere i loro figli a ritornare nella loro situazione di sfruttamento dopo il loro ritorno in Nigeria. Secondo Cherti et al., ciò può derivare dall’incredulità dei genitori nei confronti dei propri figli, dal bisogno di denaro o dalla paura di ripercussioni dai trafficanti a causa di debiti non pagati. Alcune famiglie in Nigeria sono state minacciate o attaccate dai trafficanti, con il chiaro avvertimento che la donna trafficata sarebbe stata la prossima ad essere aggredita”* (Cherti, M., Pennington, J., Grant, P., Beyond Borders. Human Trafficking from Nigeria to the UK, Institute for Public Policy Research, p. 41, 73, January 2013, http://www.ippr.org/assets/media/images/media/files/publication/2013/01/nigeriatrafficking_Jan2013_10189.pdf, disponibile anche al sito <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ENN.pdf>, ultimo accesso 14 ottobre 2020).

Altresì, la ricorrente si trova dal 2016 in Italia, il tempo trascorso fuori dalla Nigeria pertanto corrisponde ad un lungo periodo e a tal proposito *“Una preoccupazione per le vittime rimpatriate è la mancanza di reti di supporto sociale; più a lungo la vittima è vissuta in Europa, più ciò è probabile. Molti ritengono che sia impossibile avere successo in Nigeria senza una famiglia e credono che “in Nigeria, tu non sei niente senza la tua famiglia”. L’assistenza fornita dalle ONG non può sostituire la rete sociale, né posso le organizzazioni occuparsi delle vittime rimpatriate in modo permanente. Per alcune donne, l’unica opzione per guadagnare da vivere, dopo la scadenza del periodo di assistenza da parte delle ONG, può diventare la prostituzione”* (Skilbrei, M.-L. & M. Tveit, Facing return. Perceptions of repatriation among Nigerian Women in Prostitution in Norway, p. 58, FAFO, 2007 <http://www.faf.no/pub/rapp/20001/20001.pdf>; vedi anche Safe Return, Safe Return and Reintegration for Victims of Trafficking and Victims of Domestic Violence Facing Residency Problems, p. 49, 2014, [http://www.opvang.nl/files/Safe Return Field Research.pdf](http://www.opvang.nl/files/Safe_Return_Field_Research.pdf), disponibile anche al sito <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ENN.pdf>, ultimo accesso 14 ottobre 2020).

Inoltre, le vittime di tratta in caso di rimpatrio, incorrono nel rischio di violenze mirate, come riferiscono le fonti consultate, in particolare nelle città di Lagos e Benin City, quest’ultimo luogo di provenienza della ricorrente: *“Molte vittime della tratta di esseri umani hanno subito violenze al loro ritorno in Nigeria. Donne che tornano a Lagos e Benin City sono state vittime di rapine a mano armata, stupri e/o violenze fisiche. Secondo le donne, è “più sicuro vendere sesso per le strade delle città europee che avere una bancarella di cibo a Benin City”. Molti abitanti di Edo State subiscono violenza, ma le donne rimpatriate sono più vulnerabili in quanto si suppone che abbiano denaro, guadagnato da sole o ricevuto come risarcimento per il rimpatrio”* (Plambech, S., Points of departure, Migration control and anti-trafficking in the lives of Nigerian sex worker migrants after deportation from Europe, PhD Dissertation, Department of anthropology, University of Copenhagen and Danish Institute for international studies, p. 393-395, 2014, disponibile anche al sito <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ENN.pdf>).

La ricorrente ha lasciato la Nigeria poiché costretta in un contesto molto difficile sia dal punto di vista dei rapporti familiari, come descritto in relazione al complicato rapporto con il padre, sia per la condizione di povertà da cui proviene. A tal riguardo le fonti affermano che *“Alcune vittime possono tentare all’inizio di reinsediarsi in Nigeria, ma se trovano la vita lì insoddisfacente, possono tentare di migrare di nuovo in Europa. In relazione a questa migrazione, le vittime possono essere nuovamente sfruttate e accumulare più debito. D’altra parte, secondo alcune donne, come si evince dallo studio di Skilbrei & Tveit, la seconda migrazione in Europa può essere*

più facile in quanto le usanze del paese di destinazione sono già diventate familiari e le donne non sono vulnerabili come lo erano durante la loro prima migrazione” (Skilbrei, M.-L. & M. Tveit, Facing return. Perceptions of repatriation among Nigerian Women in Prostitution in Norway, p. 59, FAFO, 2007 <http://www.faf.no/pub/rapp/20001/20001.pdf>, disponibile anche al sito <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ENN.pdf>, ultimo accesso 14 ottobre 2020).

Infine, si sottolinea che la drammatica esperienza della ricorrente quale vittima di tratta trova ulteriore riscontro nella relazione, datata 29.05.2018, sottoscritta dal Dirigente della Cooperativa Sociale Milano Solidale Onlus, nonché responsabile della struttura di prima accoglienza sita a Borgo Priolo, Pavia, nella quale si fa riferimento a colloqui di sostegno intrapresi dalla ricorrente con uno psicologo proprio in considerazione di quanto sofferto dall'istante.

Alla luce delle informazioni sopra riportate, reperite da autorevoli fonti internazionali, appare evidente come nel caso di specie ricorrano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. La ricorrente, laddove fosse rimpatriata nel Paese di origine, correrebbe il rischio di essere vittima di un re-trafficking e di stigma sociale a causa della sua esperienza di prostituzione in Italia. I timori espressi dalla ricorrente di essere rintracciata dai suoi sfruttatori per il pagamento del debito e che la madre possa essere vittima di ritorsioni da parte di quest'ultimi, alla luce di quanto sopra descritto, appaiono fondati.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Stante l'ammissione della richiedente al patrocinio a spese dello Stato le spese di lite possono essere compensate.

p.q.m.

il Tribunale, dichiara il diritto della ricorrente **██████████** al riconoscimento dello status di rifugiata

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.10.2020

La Presidente

Luciana Sangiovanni